

Delibera n. 278 del 18-01-1994 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "SORGENTE RESENZUOLA", ai sensi dell'art.5 della L.P. 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti che posseggono elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti biotopi ai sensi dell'art.2 della precitata legge provinciale 14/1986.

La legge provinciale 14/1986 distingue fra i biotopi quelli "di interesse provinciale" e quelli a valenza comunale.

I biotopi di interesse provinciale sono riportati dal P.U.P. con l'indicazione dell'area. L'art.5 della L.P. 14/86, come modificato dalla L.P. 28/88 e L.P. 22/93, definisce la procedura per la loro individuazione che comporta adempimenti tecnici e amministrativi indirizzati a definire i confini dell'area protetta e le norme di tutela della stessa; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e FF.DD., a cui è demandata la materia inerente i biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 27 settembre 1990 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Sorgente Resenzuola" ricadente in

C.C. di Grigno. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attento esame, ha approvato la proposta ritenendo che l'area presenti i requisiti previsti dalla Legge provinciale 14/86.

Il biotopo "Sorgente Resenzuola" è costituito da un gruppo di sorgenti di fondo valle, di cui la principale parzialmente captata a scopo potabile. Quest'ultima rappresenta una tra le maggiori e più interessanti risorgive del fondo valle della Valsugana, sia per la portata che per l'inserimento in un contesto territoriale ad alta naturalità, assunta spontaneamente dopo l'abbandono delle pratiche agricole.

Il biotopo, accanto alla funzione di ricovero e protezione delle diverse e interessanti specie animali e vegetali che lo colonizzano, assume l'importante funzione di garantire il mantenimento della qualità delle acque.

In data 20 marzo 1992, in ottemperanza al disposto di cui all'art.5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore provinciale competente ha inviato gli atti progettuali e la relativa proposta al Comune di Grigno, al Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino e al Comitato Agricolo Comprensoriale di Borgo Valsugana al fine di raccogliere i relativi pareri.

Gli Enti soprarichiamati, con distinti provvedimenti, avanzavano una serie di osservazioni, dando unanime parere negativo alla proposta istitutiva come presentata dall'Assessore al Territorio, Ambiente e Foreste.

In data 30 giugno 1992 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, preso atto del contenuto degli stessi decideva di sospendere l'iter istitutivo e invitava il Servizio Parchi e FF.DD., dopo confronto con i soggetti interessati, a riformulare una proposta istitutiva.

Il Servizio Parchi e FF.DD., sentite le Amministrazioni locali, ha provveduto a riconfinare la superficie proposta alla tutela, provvedendo a modificare sostanzialmente l'area della superficie proposta alla istituzione a biotopo, riducendone considerevolmente la superficie. In data 15 ottobre 1993 l'Assessore provinciale competente ha inviato i nuovi atti progettuali e la relativa proposta al Comune di Grigno, al Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino e al Comitato Agricolo Comprensoriale di Borgo Valsugana al fine di raccogliere i relativi pareri.

Gli Enti soprarichiamati, con distinti provvedimenti, avanzavano una serie di osservazioni, ed il relativo parere. Il Comune di Grigno ed il Comitato Agricolo Comprensoriale hanno espresso parere negativo anche a riguardo di questa nuova proposta. Il Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino ha espresso un parere positivo condizionato.

In data 15 dicembre 1993 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, decide di recepire parzialmente le osservazioni avanzate dai sopracitati Enti al fine di ridurre l'estensione dell'area protetta. Esaminati attentamente i confini del biotopo previsti nel P.U.P., la proposta avanzata dal Servizio Parchi e FF.DD. viene ridimensionata, includendo nell'area protetta solamente l'area limitrofa alla Sorgente Resenzuola. Viene pertanto esclusa dal biotopo la superficie a valle della piscicoltura. Vengono invece confermate integralmente le norme di tutela riferite all'area integrale proposte dal Servizio Parchi e FF.DD..

Pertanto il Sottocomitato per l'ecologia propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Sorgente Resenzuola", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 4,4 circa, come dagli atti progettuali

allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la Legge provinciale 23 giugno 1986 n.14 e successive modificazioni,
- visto il parere favorevole espresso dal Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della Legge provinciale 23 giugno 1986 n.14 e s.m. sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie ed edificiali in C.C. Grigno:

3255/1, 3255/2, 3269, 3271, 3616/1, 3616/2, 3616/3, 3616/4, 3628/2, 3629/1, 3629/2, 3630/1, 3630/2, 3630/3, 3630/4, 3631/1, 3631/2, 3631/3, 3632, 3633/1, 3633/2, 3633/3, 3633/4, 3634, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, *3646/1, 3646/22, *5715, *5728/1, 5864, *5865/1, 5866, **517.

* *particelle edificiali

* particelle parzialmente comprese nel biotopo.

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è

compatibile con alcune attività tradizionali per cui è
PERMESSO:

- l'accesso ai fondi, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;
- la prosecuzione dell'attuale emungimento idrico a fini potabili; ulteriori emungimenti a scopo potabile dovranno essere autorizzati dal Servizio Parchi e FF.DD.;
- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sulla base delle prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e FF.DD..

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e FF.DD., sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

- a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";
- b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";
- c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività

suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è VIETATO:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo,

nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;

- campeggiare, accendere fuochi, diffondere luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;

- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui all'articolo 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n.14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione.

5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione.

6. Il Servizio Parchi e FF.DD potrà procedere alla

tabellazione del biotopo in conformità alle leggi
vigenti.

- - - - -

progetto di definizione naturalistico-catastale con relativa
cartografia
parte integrante non gestita dal sistema